



Modulo di Adesione

Premesso che

E' stato siglato l'*Accordo Quadro*

tra

- Unindustria - Unione degli Industriali e delle imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, in persona del I.r.p.t., Presidente Filippo Tortoriello;
- La Sapienza Università di Roma, rappresentata dal Rettore Prof. Eugenio Gaudio;
- L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, rappresentata dal Rettore Prof. Giuseppe Novelli;
- L'Università degli Studi Roma Tre, rappresentata dal Rettore Prof. Luca Pietromarchi;
- La Libera Università degli Studi Sociali – LUISS Guido Carli, rappresentata dal Rettore Prof.ssa Avv. Paola Severino;

di seguito denominate "*le Parti*"

che

Ai sensi dell'art. 12 del suddetto Accordo Quadro è prevista la possibilità di adesione allo stesso di altri soggetti che ne condividano finalità e contenuti e che tale adesione sia subordinata all'intesa unanime delle *Parti*

L'Università degli Studi della Tuscia C.F. 80029030568 P. IVA 00575560560 con sede legale nel Comune di Viterbo (VT) Via Santa Maria in Gradi, 4, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Alessandro Ruggieri nato a Roma il 1.6.1963.

dichiara

- di aver preso visione del testo dell' "Accordo Quadro" e di dividerne gli interessi convergenti che potranno essere perseguiti più efficacemente stabilendo collaborazioni reciproche nelle forme che l'evoluzione delle circostanze renderà più opportune
- di manifestare il proprio interesse a sottoscrivere l'"Accordo Quadro"

Il logo dell'Università degli studi della Tuscia verrà quindi, d'ora innanzi utilizzato insieme ai loghi delle *Parti*, in tutte le iniziative e/o comunicazioni che saranno intraprese nell'ambito dell'Accordo medesimo.

Viterbo 21.3.2018

Per l'Università degli Studi della Tuscia

IL RETTORE

Prof. Alessandro Ruggieri

INFORMATIVA Ex Art. 13 D.Lgs. 196/2003

I dati sopra riportati sono considerati strettamente personali e quindi in ottemperanza al D.Lgs. 196/03 non verranno trattati in nessuna maniera se non per motivi inerenti alle attività dell'Accordo Quadro.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



ACCORDO QUADRO

Tra

Unindustria - Unione degli Industriali e delle imprese Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, (d'ora innanzi denominata "**Unindustria**" o la "**Associazione**") con sede legale in Roma, via A. Noale 206, C.F. 80076770587, in persona del I.r.p.t., Presidente Filippo Tortoriello;

Sapienza Università di Roma (d'ora innanzi denominata "**Sapienza**") con sede in Roma, P.le Aldo Moro 5, C.F. n. 80209930587 e P.I. n. 02133771002, rappresentata dal Rettore Prof. Eugenio Gaudio;

Università degli Studi di Roma Tor Vergata (d'ora innanzi denominata "**Tor Vergata**"), con sede in Roma, Via Orazio Raimondo, 18, C.F. 80213750583 e P.I. 02133971008, rappresentata dal Rettore Prof. Giuseppe Novelli;

Università degli Studi Roma Tre (d'ora innanzi denominata "**Roma Tre**"), con sede in Roma, via Ostiense 159, C.F./P.I. n. 04400441004, rappresentata dal Rettore Prof. Mario Panizza;

Qui di seguito denominate singolarmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti".

Premesso che

- a) Il raccordo tra mondo accademico e mondo aziendale, con specifico riguardo alle attività di ricerca e sviluppo, ricerca e innovazione, nonché altre attività di alta formazione condotte sia in ambito universitario sia in ambito produttivo, è considerato dalle Parti del presente Accordo di particolare importanza per azioni mirate allo sviluppo economico e sociale;
- b) Unindustria rappresenta una delle principali associazioni territoriali di Confindustria, ed in tale contesto svolge funzioni di rappresentanza, tutela e assistenza delle aziende associate in linea con le priorità della propria *mission* associativa;
- c) In ambito formativo, Unindustria favorisce attività progettuali volte a sostenere un modello economico e sociale basato sulla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuovendo la realizzazione di iniziative che possano comportare un soddisfacimento del fabbisogno di competenze specifiche del sistema economico regionale e l'inserimento qualificato dei giovani nel mercato del lavoro;

- d) Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre sono istituzionalmente chiamate a contribuire al progresso del Paese mediante lo sviluppo della ricerca e la promozione del suo trasferimento tecnologico;
- e) Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre intendono valorizzare il proprio patrimonio scientifico e tecnologico, favorendo il contatto tra le proprie strutture di ricerca con qualificati Atenei e Centri di ricerca internazionali nonché con il mondo produttivo;
- f) Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre possono stipulare convenzioni e contratti di collaborazione anche con soggetti privati;
- g) Il Piano Nazionale Industria 4.0 ha affidato un ruolo chiave nei processi di sviluppo e diffusione dell'I4.0 sia alle Università, in qualità di "*competence center*", sia al sistema Confindustria, per la costituzione di "*digital innovation hub*", rappresentando entrambe una necessaria *advisory* tecnologica per le PMI sul tema della I4.0, pur tuttavia non avendo previsto allo stato attuale alcun *competence center* sul territorio laziale [dove si trova il 10% delle industria creativa nazionale con un valore pari all'8% del PIL italiano (laddove il 6% è la media nazionale) ed il 23,6% dei lavori c.d. "digitali"].

Tutto quanto sopra premesso

Le Parti prendono atto di condividere interessi convergenti che potranno essere perseguiti più efficacemente stabilendo collaborazioni reciproche nelle forme che l'evoluzione delle circostanze renderà più opportune, e pertanto convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

ART. 2 OGGETTO E FINALITÀ

Oggetto del presente Accordo è lo sviluppo di iniziative congiunte tra Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre e Unindustria, al fine di incrementare, anche in termini di efficacia, attività mirate nell'ambito dei settori dell'innovazione, della ricerca, della formazione, del trasferimento tecnologico e dell'internazionalizzazione.

Il presente Accordo è finalizzato quindi a definire, anche attraverso singole intese operative che potranno essere individuate in futuro, modalità e forme di attuazione concernenti:

- Manifattura e trasformazione digitale (in linea con il Piano Nazionale I4.0), per l'individuazione di assi strategici distintivi e coerenti con i settori di eccellenza sul

territorio regionale laziale nell'ambito delle tecnologie abilitanti, quali aerospazio, *life sciences*, energie rinnovabili, materiali, industria manifatturiera e *additive manufacturing*, *cyber security*, *big data*, *ICT* e *industrial internet*, sicurezza, industria cinematografica, turistica e patrimonio culturale nel complesso e per la costituzione del *Regional Digital Manufacturing Innovation (RDMI) Hub* nel Lazio e la creazione di specifici Centri di Competenza sul territorio superando l'impostazione iniziale del Piano I4.0;

- Ricerca, sviluppo dell'innovazione e trasferimento tecnologico, per favorire iniziative concrete di trasferimento tecnologico e progetti di co-sviluppo;
- Incentivi per la ricerca e l'innovazione, in particolare per favorire la partecipazione a bandi nazionali ed internazionali di finanza agevolata ove è richiesta una partnership pubblico-privato.

In tale ottica vengono individuate per un primo sviluppo operativo dell'accordo:

1. promozione, coordinamento e svolgimento di proposte progettuali su area nazionale ed internazionale;
2. studio di percorsi formativi congiunti (corsi di formazione, di alta formazione, master);
3. lab & incubatori start-up.

ART. 3 IMPEGNI DELLE PARTI

Nell'ambito delle finalità dell'Accordo, Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre e Unindustria si impegnano a favorire lo sviluppo di progettualità condivise finalizzate principalmente a:

- stimolare il trasferimento di tecnologie e di conoscenze, se nella piena e libera disponibilità delle Parti, verso le imprese mediante la collaborazione tra le strutture di ricerca universitaria e le imprese per la soluzione dei bisogni di innovazione;
- stimolare la diffusione dei risultati della ricerca e dell'innovazione tecnologica, se nella piena e libera disponibilità delle Parti, promuovendo la nuova imprenditorialità, con particolare riguardo alle PMI e alle start-up innovative;
- favorire la costituzione di Competence Center e Digital Innovation Hub al fine di creare un ponte tra imprese, ricerca e finanza che possa non solo sensibilizzare sulle opportunità offerte dalla trasformazione digitale ma anche supportare la sperimentazione e produzione di nuove tecnologie per I4.0;
- valutare ipotesi di azioni congiunte nei confronti degli interlocutori istituzionali (a livello regionale, nazionale e comunitario) per la promozione di un'agenda e l'implementazione di iniziative e schemi di supporto di comune interesse;

- promuovere la creazione di partenariati tra imprese e i dipartimenti universitari al fine di partecipare congiuntamente ai bandi collaborativi;
- valutare ipotesi di promozione di progetti di co-sviluppo tra Università e imprese, finalizzati alla ricerca ed allo sviluppo di innovazioni con una prospettiva ampia di medio-termine.

La progettualità sarà sviluppata con riferimento alle Convenzioni Operative di cui all'art.5.

ART. 4 COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO

Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre e Unindustria concordano di costituire un Comitato di Indirizzo Strategico che avrà il compito di individuare le linee di attuazione della collaborazione. Il Comitato di indirizzo dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- definizione dei temi programmatici/progettuali su cui concentrare la collaborazione;
- supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
- proporre convenzioni operative da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;
- proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione dei risultati dei programmi congiunti.

Il Comitato sarà composto dal Rettore di Sapienza o suo delegato, dal Rettore di Tor Vergata o suo delegato, dal Rettore di Roma Tre o suo delegato e dal Presidente di Unindustria o suo delegato, e avrà facoltà di avvalersi di esperti in funzione delle necessità operative di ciascuna specifica iniziativa.

ART. 5 CONVENZIONI OPERATIVE

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite con la stipula di apposite convenzioni operative in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate, nel rispetto dei regolamenti e delle procedure vigenti presso le singole Parti.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di:

- attività da svolgere;
- obiettivi da realizzare;
- termini e condizioni di svolgimento;
- tempi di attuazione;
- risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti;

- definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di copertura ovvero, nel caso di partecipazione a bandi o altre forme di finanziamento pubblico, la definizione delle regole della ripartizione del finanziamento tra le Parti;
- regime dei risultati scientifici e termini per l'utilizzo industriale degli stessi, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti in essere presso le singole Parti.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi impegni e obiettivi interni.

ART. 6 ONERI FINANZIARI

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari di una Parte nei confronti delle altre.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie e/o con il ricorso a finanziamenti esterni, i costi di realizzazione delle attività secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative che, con riferimento alle Università, saranno di volta in volta previamente approvate dagli organi competenti.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal MIUR, dal MISE, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti, Enti o Agenzie anche internazionali, interessati.

ART. 7 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale (D. Lgs. 10.02.2005 n. 30) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto secondo quanto previsto dalle vigenti norme, nonché regolamenti interni di ciascuna delle Parti. A meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente, le Parti concordano che:

- ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente prima della firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse presenti nell'Accordo;
- i risultati e i progetti elaborati congiuntamente e cofinanziati dalle Parti sono di proprietà congiunta delle Parti stesse secondo il contributo realizzato in termini intellettuali ed economici.

L'eventuale utilizzo industriale sarà riservato ai partecipanti al progetto di cui trattasi ed a quei soggetti che lo richiedessero, previa approvazione da parte del Comitato di cui all'art. 4, dietro specifica pattuizione scritta.

I diritti di proprietà intellettuale su ogni risultato, documento, progetto e/o materiale elaborato, realizzato o ottenuto autonomamente da ciascuna Parte rimarranno di titolarità esclusiva della Parte che lo ha realizzato e/o ottenuto.

ART. 8 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti si impegna (per sé ed il proprio personale) a considerare strettamente confidenziale e riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico, sui clienti, contabile, relativa a prodotto, a *business plan* e ad operazioni di *business* e ad attività amministrative, finanziarie o di marketing di pertinenza dell'altra Parte (di seguito "informazioni") di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente Accordo. Tale obbligo permane per cinque anni dopo il termine della collaborazione.

Inoltre, ciascuna Parte si impegna nei confronti dell'altra a:

- utilizzare le informazioni unicamente per i fini della collaborazione;
- mantenere le informazioni riservate e sotto il proprio controllo proteggendole con appropriate misure di sicurezza, restando inteso, pur tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e a collaboratori e/o consulenti secondo quanto strettamente necessario in relazione alle sole finalità della collaborazione e farà in modo che tali soggetti trattino tali informazioni in maniera riservata. Qualora fosse richiesto, nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, di rivelare in tutto o in parte le informazioni, la parte interessata comunicherà tempestivamente e per iscritto alla controparte detta richiesta, nei limiti di quanto legalmente possibile, al fine di consentire di svolger ogni azione a sua tutela.

A parziale ed espressa deroga di quanto previsto nei precedenti paragrafi del presente articolo, le Parti si danno reciproca autorizzazione a rendere pubblica l'informazione relativa all'esistenza del presente Accordo e dei suoi scopi, mantenendone peraltro riservati i contenuti di dettaglio, i termini e le condizioni.

ART. 9 COMUNICAZIONE E/O PUBBLICAZIONE DI INIZIATIVE CONGIUNTE

Le Parti si rendono disponibili a concordare le modalità per eventuali comunicazioni e/o pubblicazioni sul proprio sito internet delle notizie relative a iniziative comuni. Comunque i contenuti dei comunicati relativi alle iniziative comuni dovranno essere concordati preventivamente fra le Parti.

Le Parti non potranno essere citate in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere citate a scopi pubblicitari.

ART. 10 SICUREZZA E PRIVACY

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Il personale di tutte le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

ART. 11 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E RECESSO

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha una durata di 4 (quattro) anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Resta inteso che anche prima della scadenza stabilita, ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'Accordo medesimo.

ART. 12 NUOVE ADESIONI

Il presente Accordo è aperto alla partecipazione di altri soggetti, quali - ad esempio - altre Università nazionali ed internazionali, e centri di ricerca che vogliano condividerne finalità e contenuti e che potranno altresì contribuire alla progettazione e realizzazione delle convenzioni operative che saranno definite.

Il coinvolgimento di altri soggetti nell'Accordo avverrà, comunque, con l'intesa unanime delle altre Parti.

ART. 13 CONTROVERSIE

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo sarà devoluta all'esclusiva competenza del Foro di Roma.

ART. 14 REGISTRAZIONE

Il presente Accordo, i cui oneri di bollo sono assolti a cura di Unindustria, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

L'Accordo avrà piena efficacia a decorrere della data della sua sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del DPCM 22 febbraio 2013.


ART. 15 DICHIARAZIONI DELLE PARTI

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.

Roma, 28 marzo 2017

PER UNINDUSTRIA
IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE

Ing. Filippo Tortorjello




PER SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
IL RETTORE

Prof. Eugenio Gaudio



PER UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
IL RETTORE

Prof. Giuseppe Novelli



PER UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
IL RETTORE

Prof. Mario Panizza



PER LUISS GUIDO CARLI
IL RETTORE

Prof.ssa Paola Severino

